

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2019**

**OGGETTO: FATTURE ERRATE, FATTURE SMARRITE E LE FRODI**

**Unica certezza i dati presenti in Fatture e Corrispettivi**

La fattura elettronica è partita, come da calendario, e giorno dopo giorno aumenta il numero di documenti digitali in transito dal Sistema di Interscambio. Dalla teoria alla pratica il passaggio si rivela sempre arduo, e mai come in questa occasione sono tante le problematiche che stanno travolgendo imprese e professionisti.

Al di là di quelli che sono gli intoppi in cui stanno incappando piccoli e grandi imprenditori per l'emissione delle fatture, in gran parte dovuti a infrastrutture di carattere informatico rivelatesi inadeguate - sia con riferimento alle soluzioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sia con riferimento a software commerciali - è anche l'aspetto passivo a preoccupare, poiché le fatture tardano ad arrivare e capita che arrivino errate, oppure sul canale sbagliato, oppure cadano nel caso del "mancato recapito" con necessità di recupero nell'area riservata di Fatture e Corrispettivi.

Occorre innanzi tutto intendersi su ciò che in questa sede vogliamo considerare come "fattura errata". Non ci riferiamo alla fattura emessa da un fornitore a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi effettivamente effettuata, ma che presenta errori quali una descrizione inesatta o un prezzo diverso da quello pattuito. In questi casi, certamente, si tratta di fattura sbagliata, ma da questo punto di vista non cambia pressoché nulla rispetto al passato: alla

ricezione di una fattura che necessita di correzione occorrerà contattare il fornitore e richiedere l'emissione di un documento a rettifica (nota di credito).

Andiamo invece ad accentrare l'attenzione su possa accadere il fatto che pervengano fatture che nulla hanno a che fare con il soggetto destinatario, e cosa fare in questi casi.

### ***Ricezione sulla PEC di fatture intestate ad altri soggetti***

Il caso più frequente di ricezione di fatture intestate a soggetti che nulla hanno a che fare con il soggetto che l'ha ricevuta si verifica laddove la e-fattura pervenga via PEC. Occorre infatti essere consapevoli che il Sistema di Interscambio non effettua alcun tipo di verifica incrociata tra i dati del Cessionario / Committente con i dati relativi all'indirizzo PEC cui si richiede che la fattura venga trasmessa.

In sostanza, se la ditta "A" emette fattura verso la ditta "B" ma, erroneamente, indica quale indirizzo di recapito la PEC della ditta "C", a meno che la ditta "B" non abbia preregistrato il proprio recapito preferenziale sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi (nel qual caso la diversa indicazione presente in fattura viene ignorata), la fattura sarà recapitata nella posta elettronica certificata della ditta "C", senza nessun tipo di apparente problema.

E' evidente, invece, che i problemi ci sono. Innanzi tutto una questione di privacy, perché finché la ditta "C" non prende visione della fattura non sarà in grado di accorgersi che quella fattura non era a lei destinata, ma non finisce qui. Occorre infatti anche considerare che la ditta "A" riceverà avviso di avvenuta consegna, come se tutto fosse andato alla perfezione, mentre la ditta "B" non avrà la minima idea di aver ricevuto una fattura. La fattura, tuttavia, entrando in consultazione di Fatture e Corrispettivi della ditta "B", risulterà presente e recapitata.

In questi casi è opportuno che la ditta "C", che ha ricevuto per sbaglio la fattura, contatti il soggetto emittente (meglio se via PEC, eventualmente recuperando l'indirizzo da INIPEC, l'indirizzario generale delle poste elettroniche certificate, gestito dal MEF), affinché sistemi i propri archivi e avvisi il reale destinatario del documento di scaricare il file da F&C, magari inviando anche una copia di cortesia.

### ***Ricezione di fattura inviata con Codice Destinatario errato***

Un altro caso che può verificarsi è quello dell'indicazione da parte del soggetto emittente di un Codice Destinatario del Cessionario Committente inesatto (ma attivo).

Ricordiamo che secondo le specifiche tecniche del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 30 aprile 2018, in caso di emissione di fattura elettronica con esposizione di un codice destinatario cui non corrisponda alcun canale informatico accreditato, la fattura viene scartata dal sistema. In tale ipotesi (la migliore) l'errore viene portato dal SDI immediatamente a conoscenza del soggetto emittente, e potrà essere rimediato.

Diverso è invece il caso in cui il codice destinatario inserito in fattura risulti effettivamente esistente (poiché ad esempio corrisponde al canale informatico della software house "X"), ma il destinatario della fattura non utilizza tale canale – ovvero non ha accesso alla piattaforma di tale software house, poiché riceve su PEC oppure ha aderito ad un canale informatico fornito da una diversa software house.

In questo caso occorre considerare che sarà il canale informatico a dare ricevuta di avvenuta consegna al soggetto emittente la fattura, ma attenzione, si tratta di ricezione **sul canale**, non specifica ricevuta di inoltro al reale destinatario finale.

Il risultato di quanto sopra sarà che il soggetto emittente penserà anche in questo caso di aver correttamente inoltrato la e-fattura, mentre il soggetto destinatario della stessa non la riceverà, poiché la software house che l'ha ricevuta non ha modo di recapitarla ad un soggetto che non annovera tra i propri clienti. Anche in questo caso, sussistono problemi di privacy (i dati pervengono ad un canale informatico cui non si è aderito), ma soprattutto sussiste una fattura che per il soggetto emittente è stata trasmessa e recapitata, ma che il destinatario non ha visto. Oltre tutto, a differenza di quanto accade in caso di invio errato su PEC, non si può nemmeno sperare nell'attivarsi del soggetto che ha erroneamente ricevuto il file. E' molto probabile che il file XML semplicemente resti giacente, senza essere recapitato ad alcuno e senza che scatta alcun "allarme".

### ***Ricezione di fattura: il caso del mancato recapito***

Per assurdo, l'ipotesi migliore nella quale si può incorrere in caso di disguidi di recapito, è quella del "mancato recapito", che si verifica quanto l'indirizzo segnalato per la consegna (PEC o Codice Destinatario) non risponde – ad esempio per disservizi di carattere tecnico. In questo caso, infatti, il soggetto emittente viene avvisato con una ricevuta specifica, ed è tenuto ad informare il destinatario che la fattura non è stata recapitata ed è rinvenibile in Fatture e Corrispettivi.

### ***Come essere certi delle fatture passive ricevute***

Per quanto sopra appare evidente che l'aver aderito ad una qualche soluzione software con attribuzione di Codice Destinatario, per quanto sia una soluzione comunque migliore della PEC, non metta del tutto al riparo da problemi di ricezione delle fatture passive, in particolar modo laddove non si sia pre-registrato l'indirizzo preferenziale di recapito.

Di fatto, per poter avere una visione d'insieme corretta, e quanto sopra vale tanto più se si pensa alla fase di contabilizzazione, l'unica fonte attendibile resta la piattaforma Fatture e Corrispettivi, nella quale – almeno in teoria – dovrebbe convergere tutto quanto inerisce sia l'aspetto attivo che passivo della "partita IVA" interessata.

### ***Fatture attive, il problema dell'emissione fraudolenta***

Se il problema della gestione del flusso passivo è rilevante, ma tutto sommato risolvibile, poiché se una fattura non viene intercettata nel momento giusto è comunque probabile che "salti fuori" al momento del sollecito da parte del fornitore, molto più preoccupante è la possibilità – prevista dal sistema – dell'emissione di fatture per conto di terzi senza necessità di alcuna preventiva delega.

In buona sostanza, qualunque titolare di partita IVA potrebbe accedere alla piattaforma Fatture e Corrispettivi ed emettere per conto di un altro soggetto una fattura. La possibilità di porre in essere questo comportamento senza formalità particolari, se da un lato agevola il flusso documentale in tutti quei casi in cui l'emissione per conto del terzo è legittima (si pensi ai tour

operator che si auto fatturano le provvigioni riconosciute alle agenzie di viaggi per rivendita dei loro pacchetti vacanze), d'altro canto potrebbe costituire una "bomba fiscale", tanto più che il soggetto che risulta quale Cedente / Prestatore - in base alla fattura compilata dal proprio Cessionario Committente, oppure da un soggetto terzo - non si accorge di quanto accaduto, a meno che non vada a verificare l'area dedicata ad accogliere le fatture emesse nella piattaforma Fatture e Corrispettivi.

E' evidente, quindi, che un controllo di questo genere appare quanto mai opportuno, e nel caso si ravveda di essere incorsi in un abuso sarà indispensabile attivarsi denunciando l'accaduto all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.

Unico aspetto positivo è il fatto che l'emissione effettuata per conto terzi non può avvenire senza che il soggetto che materialmente "produce" la fattura si identifichi al Sistema di Interscambio, lasciando traccia indelebile del proprio operato. Quanto meno, a differenza di quanto circolavano fatture false in formato cartaceo, sarà semplice risalire all'autore del gesto fraudolento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

*Ronciglione, 28/01/2019*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**